

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4160

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori STIFFONI, BIANCO, MANARA,
BORNACIN, FLORINO, CUSIMANO, MONTELEONE e COSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1999

Modifica dell’articolo 67 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - È indubbio che i membri del Parlamento vengano, nell'esercizio delle funzioni costituzionalmente assegnate, ad identificarsi con l'espressione politica e l'indirizzo programmatico dei partiti nelle cui fila svolgono le loro funzioni.

Ma è altrettanto indubbio che la natura stessa del mandato parlamentare è data dalla sostanza di rappresentatività, espressione della volontà del corpo elettorale nazionale, così come viene «fotografata» dalle consultazioni elettorali in un dato momento storico-sociale.

Nell'attuale panorama politico-istituzionale, sottoposto a continue fluttazioni che non di rado ne stravolgono l'originaria configurazione, il dibattito sulla stabilità politica richiede, ora più che mai, serie riflessioni.

Emerge soprattutto la necessità di dare rilevanza al naturale collegamento morale che dovrebbe legare l'eletto all'elettorato che lo ha reso tale.

La possibilità data ai parlamentari di trasmigrare da un Gruppo politico all'altro, sottraendosi, in ogni momento e senza alcuna difficoltà, alla disciplina dello schieramento di appartenenza, contraddice tanto il suddetto collegamento morale con gli elet-

tori che gli hanno conferito il mandato, quanto il rapporto fiduciario con lo schieramento politico con il quale il parlamentare ha strutturato, in campagna elettorale, le linee programmatiche della propria attività.

Lo scandaloso abuso della libertà di mutare «bandiera» politica ha finito per generare una comprensibile disaffezione e sfiducia dell'elettorato, di fronte ad una politica che non risponde più a nessuno del proprio agire.

Il risultato, scontato, ma non per questo meno inquietante, è la diserzione in massa alle urne, con la convinzione che la partecipazione attiva dell'elettorato sia ormai solo un mero esercizio accademico di un diritto, e che il voto accordato al candidato portavoce di un determinato programma potrà, nel corso della legislatura, trasformare completamente la sua sostanza politica.

Per queste ragioni, mi sento in dovere di appellarmi al Parlamento affinché si ponga rimedio a questa situazione, costituzionalizzando l'imperatività del vincolo del mandato parlamentare, pena la perdita dello stesso e l'automatica sostituzione da parte del Gruppo politico del candidato uscente, attraverso il potere di surroga, all'interno della medesima circoscrizione elettorale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato».

